

TRIBUNALE DI CATANZARO

DECRETO N° 25

UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. N. 4343

CATANZARO 2.10.2025

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE INTERNA DI UN MAGISTRATO AL SETTORE
FALLIMENTI ED ESECUZIONI**

IL PRESIDENTE VICARIO FACENTE FUNZIONI DEL TRIBUNALE DI CATANZARO

PREMESSO

che con nota del 22.9.2025 è stato formulato interpello per assegnazione interna urgente di un magistrato alla Prima Sezione Civile del Tribunale – settore fallimenti ed esecuzioni - sino alla presa di servizio dei MOT D.M. 22.10.2022 (presumibilmente nella seconda metà del mese di dicembre), in considerazione del fatto che *“rilevato che a decorrere dall’11.10.2025 la Prima Sezione Civile del Tribunale, Settore Fallimenti ed esecuzioni, resterà con un solo giudice togato, per effetto del congedo per maternità della dott.ssa Francesca Rinaldi”*, e *“rilevato che trattasi di un posto che deve necessariamente essere coperto, sia per la delicatezza della materia, oltre che ai fini della composizione dei collegi nonché per le opposizioni da assegnare al giudice che non si è pronunciato sulla sospensione”*;

considerato altresì che si è ritenuto *“di limitare la copertura al periodo che va dall’11.10.2025 sino alla presa di possesso dei MOT D.M. 22.10.2024, potendosi, comunque, in seguito riproporre l’interpello, e scegliere su una maggiore platea di magistrati per effetto delle coperture dei posti (ovviamente escludendo i suddetti MOT)”*;

considerato che la Segreteria di Presidenza ha comunicato che nessun magistrato ha dato disponibilità;

ritenuto pertanto necessario provvedere d’ufficio:

evidenzia quanto segue:

ai sensi degli artt. 3 (Strumenti per il governo delle difficoltà organizzative¹) e TITOLO III (artt. 44 e ss.) per la scelta del magistrato – ai sensi dell’art. 48 della circolare citata - devono essere osservati i seguenti criteri:

a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;

b) l’individuazione del magistrato deve essere operata all’interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura

¹ Art. 3: Per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale è possibile fare ricorso ai seguenti istituti:

- a) in caso di assenza o impedimento temporaneo:
- supplenza interna;
 - supplenza infradistrettuale;
 - magistrato distrettuale in sostituzione;

dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;

c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio. Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

Tali criteri, comunque, a parere della sottoscritta presidente, devono anche tenere conto di quanto disposto dall'art. 260 Circolare Tabelle vigenti, secondo il quale:

1. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 258, comma 1.
2. I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni da ogni disponibilità manifestata dal magistrato. **Rientrano nell'ordinaria attività giudiziaria** le sostituzioni del giudice astenuto, ricusato o impedito, secondo i criteri tabellari dell'Ufficio; **non vi rientrano le assegnazioni interne**, le supplenze, le coassegnazioni, le applicazioni infradistrettuali di cui alla delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 e s.m..
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.

Infine, ai sensi dell'art. 50 circolare assegnazioni:

“1. L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui all'articolo 38 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, per gli uffici requirenti, quella di cui all'art. 9 co. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

2. Il decreto deve espressamente indicare:

a) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.

b) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;

c) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno.

3. Nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze da tenere e i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio.”

Tutto ciò premesso, quanto alle disposizioni di cui all'art. 48 lett. a) si ribadisce che nessun magistrato ha prestato consenso.

Quanto alla lettera b), si ribadisce che il Settore Fallimenti ed Esecuzioni è composto da soli 2 magistrati togati, sicché l'individuazione del magistrato deve necessariamente essere operata nell'ambito di altri settori di competenza.

In ossequio, pertanto, a quanto previsto nella lettera c) si deve necessariamente procedere alla scelta dandosi preferenza ai magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

In tale caso, la sottoscritta presidente ritiene di dovere optare per un magistrato del settore civile, anche in considerazione delle scoperture dell'organico nei settori penali, ma anche e soprattutto per l'esercizio di funzioni analoghe (riguardanti comunque il settore civilistico), nonché per le difficoltà, oltre che riferite alla materia, anche di carattere tecnico (installazione e corretto uso della consolle civile).

I magistrati addetti al civile sono i seguenti in ordine di anzianità:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro;
dott.ssa Wanda Romanò;
dott.ssa Song Damiani;
dott. Pietro Carè;
dott. Paolo Pirruccio;
dott. Stefano Costarella;
dott.ssa Elais Mellace;
dott.ssa Chiara di Credico;
dott.ssa Ottavia Urto;
dott.ssa Olimpia Abet;
dott.ssa Fortunata Esposito.

Sono esclusi i giudici del lavoro dott. Francesco Aragona e dott. Michele Leuzzi.

Ora:

la dott.ssa Fortunata Esposito ha prole con età inferiore ai 6 anni, sicché la deroga alla disposizione prevista dall'art. 260 circolare tabelle è consentita solo ove le esigenze dell'ufficio non possano essere altrimenti garantite;

la dott.ssa Olimpia Abet ha prole inferiore ai 3 anni;

la dott.ssa Ottavia Urto è nella medesima condizione della dott.ssa Esposito;

la dott.ssa Chiara di Credico è l'altro giudice assegnato al settore Fallimenti ed esecuzioni;

la dott.ssa Elais Mellace è in sostanza la prima in ordine di anzianità a potere essere in questo momento assegnata al settore Fallimenti ed esecuzioni.

Quanto al disposto di cui all'art. 50 circolare assegnazioni:

Le esigenze imprescindibili ed urgenti sono state richiamate nell'interpello e vengono qui riportate: a decorrere dall'11.10.2025 la Prima Sezione Civile del Tribunale, Settore Fallimenti ed esecuzioni, resterà con un solo giudice togato, per effetto del congedo per maternità della dott.ssa Francesca Rinaldi; trattasi di un posto che deve necessariamente essere coperto, sia per la delicatezza della materia, oltre che ai fini della composizione dei collegi nonché per le opposizioni da assegnare al giudice che non si è pronunciato sulla sospensione.

Il settore di provenienza – settore contenzioso e famiglia – sebbene interessato dagli obiettivi PNNR – può, per il breve periodo previsto di assegnazione interna, essere tutelato attraverso i provvedimenti organizzativi che questa Presidente FF, in qualità di Presidente della Prima Sezione, adotterà di conseguenza, attraverso una rotazione sulle urgenze ed in particolare sulla comparizione coniugi, trattazione delle udienze da parte del GOT, o breve rinvio delle cause di contenzioso: resta comunque da ribadire come tale scelta sia necessitata per la nota scopertura degli organici del Tribunale stesso.

Nessun magistrato ha prestato il proprio consenso.

L'assegnazione interna riguarda il periodo che va dall'11.10.2025 sino alla presa di possesso dei MOT D.M. 22.10.2024, potendosi, comunque, in seguito, riproporre l'interpello, e scegliere su una maggiore platea di magistrati per effetto delle coperture dei posti (ovviamente escludendo i suddetti MOT).

L'assegnazione è a tempo pieno, non potendosi contemperare le esigenze del settore Fallimenti ed Esecuzioni, con la gestione del ruolo famiglia e contenzioso.

PQM

dispone l'assegnazione interna a tempo pieno della dott.ssa Elais Mellace al settore Esecuzioni e Fallimenti con decorrenza dal 11.10.2025 sino alla presa di servizio dei MOT DM 22.10.2025.


provvedimento immediatamente esecutivo nei limiti ordinamentali previsti, con efficacia dalle date sopra indicate.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e al Consiglio Giudiziario anche per tutti i successivi adempimenti, ai magistrati interessati e agli altri per eventuali osservazioni, al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, al Dirigente amministrativo e alle Cancellerie, ai Presidenti di sezione.

Catanzaro 2.10.2025

Il Presidente Vicario FF del Tribunale di Catanzaro

dott.ssa Francesca Garofalo
GAROFALO
FRANCESCA
MINISTERO



DELLA
GIUSTIZIA
02.10.2025
12:52:57
GMT+01:00